

20) Il risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché a persone, restano libero ed indenni l'amministrazione ed il suo personale;

21) L'appaltatore è tenuto a provvedere al pagamento degli oneri dovuti dal Comune alle AA-SS.LL. ed agli altri Enti che ne abbiano diritto per legge, relativamente alle visite ordinarie e straordinarie agli impianti elevatori compresi nel lotto di appalto o successivamente acquisiti. Detto onere si intende compreso nei canoni dovuti alla Impresa appaltatrice.

22) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione, all'espletamento della gara ed alla stipula del contratto;

23) Le spese di registrazione;

24) Fornire alla Direzione dei Lavori le attestazioni, controfirmate dagli utenti degli impianti (Presidente o Segretario o Delegato), comprovanti l'avvenuto intervento sia della manutenzione ordinaria (mensile) che della manutenzione straordinaria;

25) Fornire, dove richiesto dalle norme vigenti, adeguati estintori e provvedere alla loro ricarica;

26) Fornire alla D.L., entro 6 mesi dalla data di consegna dei lavori, copia degli schemi elettrici dei singoli impianti. Resta inteso che sarà cura dell'Impresa assicurare che i locali macchina degli impianti oggetto dell'appalto siano sempre dotati dei predetti schemi elettrici. Nel caso in cui gli impianti risultassero privi di tali schemi l'impresa dovrà provvedere, a proprie spese, a redigerne di nuovi a firma del Direttore Tecnico o Professionista abilitato, consegnandone una copia alla D.L.;

27) Provvedere, a propria cura e spese, nel termine di un anno dalla data di consegna dei lavori, a tutti gli adempimenti necessari sia per il rilascio, da parte del competente Ufficio Ascensori privati del Comune di S. Antimo, dei libretti di immatricolazione eventualmente mancanti all'atto della consegna dei lavori, sia per la richiesta presso l'ISPEL di eventuali duplicati;

28) Provvedere, a propria cura e spese, ad inviare alla D.L. entro 15 giorni dalla data del rilascio da parte degli Organi preposti, i verbali di ispezione e/o di collaudo.

ART.15 - OFFERTA E SUA PRESENTAZIONE - CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.

Per l'ammissione alla gara l'impresa dovrà esibire la documentazione richiesta nel bando di gara.

Prima della stipula del contratto dovrà sottoscrivere una dichiarazione in bollo in cui la ditta accetti e dichiari quanto segue:

- A) possedere una propria organizzazione tecnica, un deposito, una officina sufficientemente attrezzata. L'Impresa dovrà, inoltre, possedere ogni capacità atta a consentire la surrogazione di componenti che per loro natura specialistica non fossero prontamente reperibili sul mercato, garantendone lo stesso livello di efficienza e di mantenimento delle caratteristiche tecniche degli impianti;
- B) impegnarsi a non affidare la manutenzione degli impianti ad essa affidati a personale e tecnici che non siano alla sua diretta dipendenza e che dispone di propria e diretta organizzazione locale sia per il montaggio, sia per la manutenzione, sia per l'assistenza ai propri clienti;

- C) eleggere domicilio legale in S. Antimo, presso persona o uffici, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- D) impegnarsi alla nomina dell'Ingegnere iscritto all'albo Professionale e abilitato anche al rilascio di certificazione L. 81/2008, cui l'impresa affiderà la direzione tecnica;

ART.16 - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO CONSERVAZIONE MANUTENZIONE

L'Amministrazione potrà richiedere per alcuni impianti, temporaneamente non soggetti ad utilizzazione, l'effettuazione della sola manutenzione conservativa; in questo caso verrà corrisposta all'impresa un canone mensile pari al 20% di quello contrattuale.

ART.17 - DOCUMENTI CHE DOVRANNO FAR PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte del contratto di appalto:

- 1) il presente Capitolato di appalto,
- 2) il bando di gara,
- 3) l'offerta dell'impresa e la documentazione richiesta in sede di gara;
- 4) l'elenco dei prezzi unitari.

ART. 18 - CAUZIONI PROVVISORIA - GARANZIE.

La cauzione provvisoria dovrà essere pari al 2% arrotondato dell'importo dei lavori posti a base d'asta e dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa di una Compagnia Assicuratrice a ciò abilitata, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per volontà dell'aggiudicatario. Essa dovrà prevedere:

- 1) la validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 2) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 3) la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante;
- 4) l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore della ditta aderente, nel caso questa risulti aggiudicataria dei lavori. La cauzione sarà svincolata automaticamente, a favore della ditta aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto, e ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Garanzie e coperture assicurative:

La ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire una garanzia fidejussoria bancaria o polizza assicurativa pari al 10% dell'importo dei lavori appaltati (a base di contratto), che copra gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di quest'Amministrazione appaltante.

ART. 19 - SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento dell'appalto ed alla stipula del contratto, nonché quelle dei documenti da redigersi in bollo sono a carico della Ditta assuntrice.

ART. 20 - ASSICURAZIONE

L'impresa sarà tenuta ad assicurare presso primaria Società, gli elevatori ad essa affidati in manutenzione completa per qualunque danno possa derivare agli utenti, al personale dell'Amministrazione e alle cose e per qualunque causa ascrivibile agli impianti ed alle relative pertinenze. I massimali dovranno essere i seguenti:

€ 516.456,90 per ogni sinistro;

€ 516.456,90 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali o la morte;

€ 51.645,69 per danneggiamenti a cose o animali.

L'impresa dovrà dare comunicazione scritta del nominativo della Società assicuratrice, la quale dovrà essere di pieno gradimento dell'Amministrazione Comunale.

ART. 21 - DIREZIONE TECNICA DELL'APPALTO - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

L'appaltatore dovrà dichiarare, prima dell'inizio dell'appalto, di avvalersi, per la sorveglianza dei lavori per dirigere la regolare esecuzione ad assumere le inerenti responsabilità, di un Ingegnere debitamente autorizzato all'esercizio professionale ed abilitato al rilascio delle certificazioni di conformità ai sensi del D. Lgs. 81/2008, consegnando al Direttore dei Lavori e per esso l'Ingegnere Capo del Comune, formale dichiarazione di accettazione da parte dell'Ingegnere prescelto, che dovrà essere sostituito non solo se lasci o declini l'incarico ricevuto, ma anche per richiesta insindacabile del capo dell'Amministrazione.

La presenza e responsabilità del detto Ingegnere non eliminerà né attenuerà, comunque, la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti sia dell'Amministrazione che dei terzi, così come la sorveglianza e la Direzione dei Lavori da parte dei tecnici del Comune non eliminerà, né attenuerà in nessun caso e per qualsiasi ragione, tale responsabilità piena ed assoluta dell'Appaltatore e non importerà mai assunzione di responsabilità qualsiasi da parte dei detti tecnici e del Comune.

Se l'impresa non ottempererà a quanto sopra, non si procederà all'inizio dell'appalto, e si farà luogo, senz'altro, alla rescissione del contratto in danno dell'appaltatore.

Se nel termine di 10 (dieci) giorni dalla rinuncia dell'incarico da parte dell'Ingegnere già prescelto oppure dell'invito alla sostituzione fatta dal Capo dell'Amministrazione, l'impresa non avrà provveduto alla sostituzione sarà applicata la penale di € 50,00 (cinquanta) al giorno per 10 giorni consecutivi, decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione avrà piena facoltà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi della normativa vigente.

ART. 22 - RICHIESTA D'INTERVENTO

La Ditta dovrà essere provvista di un'officina di riparazione munita di telefono e segreteria telefonica ed avrà l'obbligo di accettare comunicazioni a mezzo fax, posta elettronica certificata e comunicazione telefonica, ed inviare entro il più breve tempo possibile (al massimo due ore dalla segnalazione) la manodopera necessaria per le riparazioni.

Per gli interventi di maggiore entità per cui si dovessero richiedere sospensioni del servizio di durata superiore alle quattro ore l'impresa fornirà un dettagliato rapporto sull'intervento da effettuare e sull'impiego dei materiali e dei mezzi di opera, nonché sulla natura dei guasti verificatisi.

Per gli interventi di riparazione che dovessero comportare una sospensione del servizio per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, verrà applicata una detrazione dal credito dell'Impresa corrispondente ad 1/30 del canone mensile previsto per impianto, per ogni giorno di sospensione oltre il predetto termine.

La predetta detrazione si applicherà anche nel caso che i lavori fossero richiesti a seguito delle ispezioni delle AA.SS.LL., dell'ISPESL ed altri.

ART. 23 - RICHIESTA DI PRESIDIO DEGLI IMPIANTI

Ogni qualvolta si renda necessario, la D.L. potrà richiedere all'impresa il presidio degli

impianti affidati con personale specializzato, anche in orari di lavoro straordinario o festivo.
.Detto servizio verrà compensato con apposite liste in economia facendo riferimento all'elenco prezzi allegato.

ART. 24 - PENALITÀ PER DEFICIENZA DI SERVIZIO - RITENUTE PER MULTE APPLICATE ALL'APPALTATORE

Per ogni interruzione del servizio che a giudizio insindacabile della D.L. sia ritenuta imputabile a negligenza dell'impresa sarà applicata una penale che è fissata:

- a) in € 25,00 (venticinque) se l'interruzione è di durata compresa tra le 2 (due) e le 24 (ventiquattro) ore successive alla ricezione della segnalazione;
- b) in € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno o frazione di interruzione successiva al primo.

Le medesime penalità verranno applicate dalla D.L. nei casi in cui l'impresa non segua, nei termini assegnati, i lavori di manutenzione di cui al presente appalto, nonché quelli di cui all'articolo 9.

L'ammontare di tali penali nonché di quelle previste in altri articoli del presente Capitolato sarà detratto dal credito dell'impresa dai certificati di pagamento successivi alla loro applicazione.

Ove le deficienze, causa delle elencate penalità, si protrassero in modo ritenuto intollerabile dall'Amministrazione appaltante, sarà riservata a questa facoltà di adottare i provvedimenti di propria convenienza per migliorare l'andamento dei servizi, restando a carico dell'Appaltatore spese e danni conseguenti senza eccezione, ivi compresi i lavori in danno e di rescissione del contratto.

ART. 25 - LAVORI IN DANNO

Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato l'Appaltatore deve attenersi alle prescrizioni contrattuali, alle disposizioni della D. L. e non dare luogo a lagnanze circa la celerità, l'ordine e l'osservanza delle norme d'arte prescritte. In caso contrario l'ingegnere Direttore dei lavori mediante ordine di servizio notificato a mezzo lettera raccomandata, prescriverà all'appaltatore quanto stimerà necessario a suo insindacabile giudizio, per il regolare andamento dei lavori, assegnando un tempo massimo entro il quale eseguire a regola d'arte le categorie di lavoro prescritte.

Qualora l'Appaltatore si rifiutasse di eseguire i lavori ordinati dalla D.L., quest'ultima provvederà a redigere apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore o in caso di sua assenza, con due testimoni che potranno anche essere dipendenti dell'Amministrazione e procederà quindi senza bisogno di altra intimazione, di messa in mora o di sentenze del Magistero, all'esecuzione dei lavori in danno all'Appaltatore nei modi di legge.

L'esecuzione dei lavori in danno non libera l'Appaltatore dalle penali, in cui fosse in corso ai sensi del presente Capitolato.

E' vietato all'Appaltatore inadempiente, dal momento in cui l'amministrazione avrà disposto i lavori in danno e durante tutto il corso degli stessi, di eseguire ammanimenti e depositi materiali o in qualche modo esplicare ingerenza nei lavori stessi, senza il preventivo ed esplicito consenso dell'Amministrazione. Trasgredendo a ciò, sarà tenuto come abusivo occupatore del suolo pubblico e l'amministrazione potrà disporre, con apposita ordinanza, l'immediata rimozione dei materiali a spese e danno del contravventore, contro cui di procederà a sensi della legge, quella sulle opere pubbliche e di polizia stradale indipendentemente da ogni altra azione che l'amministrazione credesse di sperimentare come per legge.

In qualsiasi caso di esecuzione dei lavori in danno l'amministrazione avrà facoltà di procedere, per mezzo dei suoi funzionari e con l'assistenza di due testimoni (che potranno essere anche due dipendenti dell'Amministrazione) alla presa di possesso dei cantieri,

opere in corso, materiali, magazzini.. depositi attrezzi e mezzi d'opera, senza bisogno di alcuna altra formalità.

ART. 26 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto a tutte le norme indicate nel bando di gara, nel presente Capitolato Speciale, nel regolamento sulla Direzione e contabilità e collaudo dei lavori dello Stato ed ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti e le prescrizioni comunali della città in cui si trovano gli impianti.

L'appalto è soggetto alle norme vigenti sulla sicurezza.

ART. 27 - ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI DI DIREZIONE

Tutti gli ordini dell'Amministrazione o degli organi di Direzione dovranno risultare da atto scritto (fax, e-mail, lettera semplice o raccomandata) che non potrà per nessuno effetto essere contestato dall'appaltatore senza motivata giustificazione.

La Ditta assuntrice, senza diritto ad indennizzo o compenso di sorta, ha l'obbligo di eseguire le varie opere degli impianti nell'ordine prescritto dalla Direzione Lavori, in modo da coordinarle ad altre opere di finimento dell'edificio, anche se tale ordine non sia il più conveniente per la ditta, la quale inoltre, deve assoggettarsi, in ogni tempo e sempre senza alcun diritto di indennizzo o compenso di sorta, a tutte le modifiche che all'ordine stesso la su indicata Direzione ritenga, a suo insindacabile giudizio, di apportare per esigenza di lavoro.

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.

ART. 28 - ORDINANZA E NOTIFICAZIONI - MULTE - CONSTATAZIONI IN CONTUMACIA

Le ordinanze, notificazioni, intimazioni ed assegnazioni di termine, e tutte le altre disposizioni che accorressero per l'esecuzione dell'appalto saranno validamente fatte nel domicilio dell'appaltatore in S. Antimo dichiarato nel contratto a mezzo di ordini di servizio o per lettera raccomandata.

Qualora l'appaltatore, appositamente invitato per qualsiasi constatazione disposta dalla Direzione dei Lavori, non si presenti nel giorno e nell'ora designata, si procederà, in contumacia dell'Appaltatore, alla verifica disposta, con l'intervento di due testimoni, redigendo apposito verbale sottoscritto da testimoni e che sarà notificato all'appaltatore.

In questo caso si riterrà la verifica interamente valida, non potendo l'appaltatore accampare alcuna eccezione.

Salvo le particolari sanzioni previste in altri articoli del presente Capitolato, si stabilisce che in qualsiasi caso di trasgressione alle prescrizioni ed obblighi contrattuali, nonché agli ordini della Direzione, o incompleta o ritardata osservanza di tali prescrizioni ed ordini, sarà applicata per ogni singola inadempienza una multa di € 25,00 (venticinque) al giorno, fino a che duri la trasgressione.

Tutto ciò senza pregiudizio di ogni maggiore diritto dell'Amministrazione e della rivalsa dei danni a giudizio insindacabile dell'ingegnere Direttore e salvo l'eccezione del lavoro in danno dell'appaltatore.

ART. 29 - VALIDITA' DEI PREZZI

I prezzi dell'appalto sono accettati e ritenuti congrui dalla Ditta assuntrice in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da

qualsiasi eventualità imprevedibile che essa non abbia tenuto presente e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto ai sensi delle norme vigenti in materia.

ART. 30 - VERIFICA FINALE DI FUNZIONAMENTO DI TUTTI GLI IMPIANTI E RICONSEGNA DEGLI STESSI ALLA CESSAZIONE DELL'APPALTO

Gli impianti ed i loro accessori, alla fine dell'appalto, dovranno essere riconsegnati dall'Appaltatore all'Amministrazione appaltante nello stato di conservazione, di manutenzione e funzionalità in cui vennero consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso. In tale sede la D.L. provvederà ad una verifica generale di tutte le apparecchiature ed effettuerà tutte le prove di funzionamento che riterrà opportune, in contraddittorio con l'impresa.

Per tale adempimento l'impresa metterà a disposizione personale specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli apparecchi di misura necessari.

ART. 31 - CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato per l'importo complessivo offerto, scaturente dal totale del canone quinquennale di manutenzione globale incrementato dell'importo per la spesa afferente l'esecuzione dei lavori di ripristino danni, adeguamenti e prescrizioni.

ART. 32 - STATO FINALE E COLLAUDO LAVORI DI MANUTENZIONE

Lo stato finale dei lavori sarà sottoposto alla firma della Ditta assuntrice entro i sessanta giorni dalla data di scadenza dell'appalto, per le opere non soggette a collaudo, il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo sarà concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 33 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO

E' vietato all'appaltatore qualsiasi cessione totale o parziale del presente appalto.

ART. 34 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA D. Lgs. 81/2008

La Ditta, al termine dei lavori di modifica impiantistica, anche parziale, è tenuta a rilasciare la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.

ART. 35 - EVENTUALI CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero sorgere nella interpretazione e nell'applicazione del presente Capitolato Speciale e del relativo contratto saranno devolute alla cognizione del Foro di Napoli.

ART. 36 - CONSEGNA DEI LAVORI

Successivamente all'avvenuta approvazione del verbale di gara ed al rilascio del certificato di regolarità contributiva dell'INPS ed INAIL si provvederà alla stipula del contratto di appalto.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in pendenza del contratto come previsto dalla legge.

Le imprese partecipanti alla gara, munite della certificazione del sistema di qualità, rilasciate da organismi accreditati, usufruiranno delle cauzioni ridotte del 50%.

TABELLA "A"

ELENCO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI) DA MANUTENTARE

EDIFICI COMUNALI

-- Sede Comunale	Via Roma, 168	n. 3 ascensori
-- Sede VV. UU.	Piazza della Repubblica	n. 1 "
-- Biblioteca Comunale	Corso Michelangelo	n. 1 "
-- Cimitero Comunale	Viale del Riposo	n. 2 "
-- Edificio 219 scala B2	Via Solimena	n. 1 "
-- Centro Polifunzionale	Via G. Galilei	n. 1 "
-- Centro Aggregazione Minorile	Via Lava	n. 1 "

SCUOLE COMUNALI

-- Scuola Media N. ROMEO	Via S. Di Giacomo	n. 2 ascensori
-- Scuola 1° Circolo Didattico	Via Crucis	n. 1 "
-- Scuola 2° Circolo Didattico	Via Svizzera	n. 1 "
-- Scuola 4° Circolo Didattico	Via G. Gigante	n. 1 "

TOTALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO N. 15 (QUINDICI)

III Settore - Edilizia Pubblica
Capo Settore f.f.
(geom. Carola Giuseppe)

